



**Oggetto: congedo biennale per assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001\_dipendente – omissis - \_matr. 744, cat. V livello.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

**VISTO** il PIAO 2023-2025 adottato con delibera presidenziale n. 22 del 03.02.2023 ed integrato con delibera presidenziale n. 71 del 31.03.2023;

**VISTA** la determina dirigenziale n. 15 del 01.03.2023 e successiva determina dirigenziale n. 17 del 10.03.2023, con la quale la dipendente – omissis -, matr. 744, assegnata all'Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale, è stata autorizzata alla fruizione di n. 22 giorni di congedo straordinario frazionato ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001;

**VISTA** l'ulteriore istanza prot. int.n. 17643 del 22.06.2023 trasmessa dalla citata dipendente, per la fruizione di un nuovo periodo di congedo straordinario continuativo per assistenza al familiare "portatore di handicap in situazione di gravità" ai sensi dell'art.3 co. 3 della l. 104/1992 per complessivi n. 18 giorni da fruire a partire dal 03.07.2023 luglio p.v., come da calendario alla citata istanza allegato;

**Vista** il riscontro prot. int. n. 17876 del 26.06.2023, con il quale è stato comunicato alla dipendente il numero complessivo di giorni effettivi da fruire pari a 24 in quanto, ai sensi della normativa vigente in materia, trattandosi di fruizione in modalità continuativa e, dunque senza effettiva ripresa in servizio, vanno inseriti nel computo complessivo i giorni festivi e non lavorativi ricadenti nel periodo richiesto;

**VISTO** il comma 5 dell'art.42 del D.Lgs. n. 151/2001, ai sensi del quale "*i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni*";

**RICHIAMATI:**

- gli artt. 3, comma 3 e 33, comma 3 e 6, della Legge 104/92;
- il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";
- la Circolare n. 1/2012 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";

**DATO ATTO CHE:**

- che la documentazione presentata dalla dipendente, agli atti dell'Ufficio, è conforme a quanto richiesto dalla normativa di settore e che da essa è rinvenibile la sussistenza dei requisiti cui il citato congedo straordinario è subordinato;
- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per assistere la persona portatrice di disabilità grave nell'arco della vita lavorativa del richiedente;
- che la dipendente ha già fruito nell'arco della vita lavorativa del suddetto congedo per un totale di 366 giorni;

**RILEVATO** che dalla documentazione agli atti risulta, allo stato, il possesso dei requisiti di legge che dà diritto al congedo straordinario cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

**PRECISATO CHE:**



- per il periodo di congedo richiesto la dipendente ha diritto a percepire un'indennità calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- il congedo non è utile per la maturazione di ferie, tredicesima, trattamento fine servizio e trattamento di fine rapporto, ma è riconosciuto come servizio valido per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura;
- la dipendente ha presentato preventivo calendario articolandolo nel numero e nelle date di fruizione del congedo;
- è fatto onere alla dipendente comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita di uno o più requisiti per il quale è stato accordato il congedo;

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determinazione e sui correlati atti e documenti dal Responsabile Unità a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Responsabile U.O.  
STATO GIURIDICO E  
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE  
**avv. Rossella Iandolo**

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- 1.** di dare atto che la dott.ssa – omissis -, dipendente a tempo indeterminato dell'Autorità matr. 744, usufruirà del congedo straordinario per assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, in ragione delle motivazioni di cui alla riportata nota prot. AdSP n. 17643/2023, per complessivi 24 giorni a partire dal 03.07.2023;
- 2.** di precisare che:
  - per il periodo di congedo richiesto la dipendente ha diritto a percepire un'indennità calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
  - il congedo non è utile per la maturazione di ferie, tredicesima, trattamento fine servizio e trattamento di fine rapporto, ma è riconosciuto come servizio valido per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura;
  - è fatto onere alla dipendente comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita di uno o più requisiti per il quale è stato accordato il congedo;
- 3.** di notificare il presente atto:
  - alla dipendente – omissis -;
  - all'Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale;
  - al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 4.** di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Napoli, 27.06.2023

**Il Dirigente**  
**dott.ssa Maria AFFINITA**